

Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Avv. Stefano Versace

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Francesco Migliarese

Dottoressa Sara Agnello Esp. Cont.
Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp. Cont.
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Sara Casana
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Milano, 10 Aprile 2025

Comunicazione n. 7/2025

Oggetto: Obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per gli amministratori di imprese

Gentile Cliente,

come già Le abbiamo anticipato con la **Circolare di Studio nr. 2 del 16/01/2025** la Legge di Bilancio 2025 ha esteso l'**obbligo di possedere e comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.**

La norma, fin dal giorno successivo alla sua pubblicazione, ha generato dubbi interpretativi, motivo per cui il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)** è dovuto intervenire con la **Nota n. 43836 del 12/03/2025** per fornire i primi orientamenti operativi e chiarimenti alle Camere di Commercio.

Riportiamo di seguito le principali tematiche affrontate ed i chiarimenti offerti dal MIMIT.

1) Decorrenza dell'obbligo e scadenze

L'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo PEC al Registro delle Imprese è entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

Per le imprese costituite a partire dal 01/01/2025 o che presentano domanda di iscrizione successivamente a tale data, la comunicazione della PEC degli amministratori deve avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione.

Per le imprese già costituite prima del 01/01/2025, il MIMIT ha fissato un termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori al **30 giugno 2025.**

La comunicazione deve essere effettuata anche in occasione dell'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche se antecedente al 30/06/2025.

2) Soggetti obbligati

I soggetti obbligati a possedere e comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese sono gli **amministratori** di imprese costituite in **forma societaria,** siano esse **società di persone o di capitali,** attraverso le quali può svolgersi un'attività imprenditoriale.

Sono escluse le forme societarie cui non è consentita l'intrapresa di attività commerciali (come la società semplice, salvo quelle che esercitano attività agricola, e le società di mutuo soccorso).

Sono esclusi anche i consorzi (anche con attività esterna) e le società consortili.

Le reti di imprese possono essere incluse nell'obbligo se presentano un fondo comune e svolgono attività commerciale rivolta ai terzi, in quanto in tal caso possono iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese e acquisiscono soggettività giuridica.

Sono esclusi gli altri enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

3) Cosa si intende per amministratori

Secondo quanto dice il MIMIT il termine "**amministratori**" deve essere interpretato in senso estensivo, riferendosi alla **funzione di gestione dell'impresa**. L'obbligo, pertanto, si riferisce alle persone fisiche o giuridiche cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con funzioni di dirigenza e organizzazione.

L'obbligo si applica anche ai liquidatori della società, in quanto anch'essi curano funzioni di amministrazione nella fase di liquidazione.

4) Cosa fare in caso di pluralità di amministratori

In caso di pluralità di amministratori, deve essere comunicato un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

5) Caratteristiche dell'indirizzo PEC

L'indirizzo PEC dell'amministratore deve essere diverso da quello dell'impresa. Le imprese che avessero già comunicato il medesimo indirizzo hanno tempo fino al 30/06/2025 per conformarsi.

Se un soggetto è amministratore in più imprese, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte o dotarsi di più indirizzi differenti, procedendo comunque al deposito per ciascuna società amministrata.

6) Diritti di segreteria

Secondo quanto riferisce il MIMIT (che interpreta in via analogica l'art. 16, comma 6 del D.L. 185/2008 relativo all'iscrizione del domicilio digitale dell'impresa e le sue variazioni) la comunicazione e la variazione degli indirizzi PEC degli amministratori sono **esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria**.

Tuttavia, se la comunicazione o la variazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore è presentata contestualmente a una domanda di iscrizione o deposito di un altro atto (es. nomina/rinnovo amministratore), resta soggetta agli ordinari diritti di segreteria.

7) Mancato adempimento e sanzioni

L'omissione della comunicazione della PEC degli amministratori **impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa** (iscrizione, nomina, rinnovo). La Camera di Commercio

deve sospendere il procedimento e assegnare un **termine massimo di 30 giorni per l'integrazione**. In caso di mancata ottemperanza, la domanda sarà rigettata.

Sotto il profilo sanzionatorio, invece, la novella non introduce nuove sanzioni specifiche. Resta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'**art. 2630 del Codice Civile** (da 103 euro a 1.032 euro) per l'omessa esecuzione, nei termini prescritti, di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.

L'importo della sanzione è ridotto a 1/3 se la comunicazione avviene entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

*** **

Premesso quanto sopra, il servizio di deposito della p.e.c. nel Registro delle Imprese viene offerto dallo Studio alla consueta tariffa prevista per le pratiche camerali.

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a comunicare tempestivamente allo Studio il proprio indirizzo PEC, in maniera tale da consentire l'effettuazione della comunicazione al Registro delle Imprese entro il 30 giugno p.v.

Una volta attivata e comunicata la PEC al Registro delle Imprese, si raccomanda al titolare di provvedere periodicamente alla sua consultazione.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati